

Dispositivo

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo correttamente recepito le disposizioni di cui agli artt. 2, n. 1, e 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 gennaio 2006, Commissione/Lussemburgo

(Causa C-69/05)

Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Aiuti di Stato nel settore agricolo — Presentazione delle relazioni annuali negli anni 2000 e 2001 — Orientamenti per l'esame degli aiuti nazionali

1. *Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Orientamenti adottati dalla Commissione e accettati dagli Stati membri — Effetto vincolante (Art. 88, n. 1, CE) (cfr. punto 9)*

2. *Stati membri — Obblighi derivanti dal diritto comunitario — Inadempimento — Giustificazione fondata sull'ordinamento interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (cfr. punto 10)*

3. *Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (cfr. punto 11)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata presentazione, entro il 1° luglio 2001 e comunque entro il 30 giugno 2002, delle relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti di Stato esistenti nel settore agricolo negli anni 2000 e 2001 — Art. 88, n. 1, del Trattato CE e art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) (GU L 83, pag. 1) — Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C/28/02) (GU C 28, pag. 2; versione rettificata GU C 232, pag. 19)

Dispositivo

- 1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo presentato entro il 1° luglio 2001 e comunque entro il 30 giugno 2002, le relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti di Stato esistenti nel settore agricolo negli anni 2000 e 2001, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 88, n. 1, CE e 21 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. [88 CE], come attuati dalla comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 1° febbraio 2000.

- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.